



Giustizia Amministrativa
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
L'Aquila

Inaugurazione
Anno Giudiziario 2024

Relazione del Presidente
Avv. Germana Panzironi

L'Aquila, 29 Febbraio 2024

SOMMARIO

1 Saluti istituzionali	3
2 La Giustizia Amministrativa davanti alle sfide della modernità	3
3 PNRR e direttiva di smaltimento	4
4 L'attività del Tar Abruzzo nell'anno 2023	5
4.1 Profili quantitativi: abbattimento dell'arretrato e tempi di definizione dei ricorsi.....	5
4.2 Qualità delle sentenze e certezza delle decisioni	7
4.3 La distribuzione del contenzioso per materia	8
5 Le criticità logistiche e di organico	11
6 Anno Giudiziario 2024: prospettive e conclusioni	12
ALLEGATO I – STATISTICHE E GRAFICI	18
ALLEGATO II – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 2023	25

1 Saluti istituzionali.

Ringrazio tutte le Autorità civili, militari e religiose, i Magistrati, gli esponenti dell'Avvocatura dello Stato, della Regione, degli Enti locali e del libero Foro, e tutti quanti gli intervenuti che, con la loro partecipazione, contribuiscono a dare significato e valore a questo importante momento di analisi e confronto sullo stato della Giustizia Amministrativa nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

2 La Giustizia Amministrativa davanti alle sfide della modernità.

Tradizionalmente, l'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta non soltanto il momento per la celebrazione dell'avvio di una nuova annualità di lavoro ma, altresì, occasione proficua per lo svolgimento di importanti riflessioni in ordine al grado di efficienza ed efficacia del sistema della Giustizia Amministrativa nel suo complesso e della sua interazione con la realtà amministrativa territoriale.

Trattasi di valutazioni non integranti certamente un momento episodico, essendo piuttosto il frutto di un lungo ed elaborato processo di osservazione da parte dei giudici amministrativi, agevolato dal fatto di poter, in ragione delle loro attribuzioni, analizzare questioni di fortissimo impatto economico e sociale.

Anche la Giustizia Amministrativa, infatti, è chiamata ad affrontare le enormi sfide che l'attualità pone davanti a tutti noi, dovendo rispondere, secondo i moderni criteri di efficienza ed efficacia, alle profonde trasformazioni, pure tecnologiche, che stanno investendo il nostro sistema istituzionale e sociale negli ultimi anni.

Non possiamo dimenticare, poi, come in questi anni, unitamente alle altre Istituzioni, la Giustizia Amministrativa si sia fatta carico del compito di assicurare e sostenere, nell'ambito dei propri compiti, il Paese destabilizzato dalle disastrose conseguenze politico-economiche provocate dapprima dalla pandemia e, adesso, dai conflitti deflagrati dentro e fuori l'Europa.

In questo contesto, il giudice amministrativo, talvolta con limitate risorse a disposizione, è stato, comunque, capace di seguire ad operare secondo professionalità, imparzialità, efficienza, con lo scopo precipuo di assicurare sviluppo, progresso e legalità.

Tuttavia, permangono - a livello sistematico - problemi e difficoltà non certo trascurabili avuto riguardo, in special modo, ai tempi dei processi, al contenzioso pendente ed all'abbattimento dell'arretrato: *Giustizia ritardata è giustizia negata*, recita un adagio che continua a mantenere, oggi ancor più di ieri, tutta la sua attualità.

3 PNRR e direttiva di smaltimento.

L'Europa ci chiede risultati certi in termini di accelerazione dei tempi processuali e smaltimento delle cause pendenti, accendendo un faro sul nostro sistema giudiziario.

Nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza sono stati approntati alcuni strumenti, finanziari e di sistema, che dovrebbero aiutare ai tribunali a raggiungere gli obiettivi che l'Europa ha indicato per l'Italia, primo tra tutti l'Ufficio del Processo che coadiuva i magistrati nella trattazione delle cause.

Ricollegandomi a quanto sopra, non posso esimermi dal segnalare come questo Tribunale non sia dotato di un Ufficio del Processo, e ciò pur avendo accumulato, nel corso degli anni, un arretrato considerevole dovuto soprattutto ad una carenza sistemica dell'organico, sia del personale di magistratura che del personale amministrativo, che peraltro tutt'ora permane, non sufficiente ad affrontare il contenzioso pendente.

Il contenzioso del Tar dell'Aquila, infatti, oltre a toccare tutte le materie della galassia del diritto amministrativo, ha avuto delle implementazioni, per così dire, anomale, dovute alle vicende contenziose collegate alla ricostruzione, dopo le tragiche catastrofi che tutti noi conosciamo.

Verosimilmente il supporto dell'Ufficio del Processo avrebbe accelerato lo smaltimento o impedito in radice la creazione dell'arretrato.

Al netto dei limiti evidenziati, devo significare come questo tribunale possa, comunque, già vantare il conseguimento di risultati rilevanti di cui provvederò a darvi compiutamente conto nel prosieguo della trattazione.

La strada da percorrere, comunque, è ancora lunga e molto va ancora fatto per incrementare l'efficienza del "sistema giustizia" nel suo complesso, elevandolo a quegli *standards* che, anche a livello comunitario, sono ormai individuati quale presupposto indefettibile per il conseguimento della crescita economica e sociale del Paese.

Ho avuto già modo di evidenziare che solo attraverso uno sforzo corale di tutti i soggetti coinvolti nel sistema giustizia sarà possibile conseguire i risultati che l'Europa ci ha chiesto.

4 L'attività del Tar Abruzzo nell'anno 2023.

4.1 Profili quantitativi: abbattimento dell'arretrato e tempi di definizione dei ricorsi.

Riacciandomi a quanto esposto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, devo ribadire come il Tribunale abbia fissato tra i propri obiettivi primari - fin da quando ho assunto le funzioni presidenziali in questa sede - quello di assicurare una giustizia celere ed effettiva, e ciò, innanzitutto, proseguendo nel dare attuazione al programma di smaltimento dell'arretrato, sia di merito che delle cause in camera di consiglio.

Ebbene, l'aggiornamento delle cifre alla data odierna ci dice che, nel corso dell'anno 2023, sono stati definiti 689 ricorsi a fronte dei 550 riferibili all'anno precedente: in termini assoluti, si è passati dalle 1409 pendenze complessive, registrate alla data del 31 dicembre 2022, alle 1135 del 31 dicembre 2023, con un premiante differenziale di ben 274 fascicoli ed un abbattimento percentuale sul totale dell'arretrato nella misura di oltre il **20%**.

Avevo poi evidenziato, nel corso della precedente relazione, come al momento del mio ingresso, avvenuto nel corso del mese di agosto 2022, esistesse un increscioso arretrato riferito, nella fattispecie, ai riti camerale (accessi, ottemperanze e silenzi), misurato in ben **190 fascicoli**: ebbene,

anche grazie alla collaborazione dei miei Colleghi ed al loro grande spirito di dedizione al lavoro, il carico “patologico” dei camerali è stato completamente **azzerato**.

A quanto sopra si aggiunga come la totalità dei ricorsi proposti nel corso del 2023 (47 totali, di cui 11 in materia di accesso, 10 avverso il silenzio della PA, 26 per l’ottemperanza del giudicato) sia stata fissata, trattata o definita, per poi procedersi, sin dall’inizio di quest’anno solare, anche alla fissazione dei ricorsi depositati nell’anno 2024.

Ancora particolare attenzione è stata dedicata alla questione relativa allo smaltimento dell’arretrato delle cause di merito che vede già la fissazione dei ricorsi datati 2019, essendo stato abbattuto quello relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 - anche con l’ausilio delle due udienze straordinarie tenutesi nel corso dell’anno appena trascorso – e rispetto al quale si è ottenuto una ulteriore riduzione dei fascicoli pendenti, come si può evincere anche dall’analisi del *report* statistico riportato in calce a questa relazione.

Sono state pubblicate 479 sentenze – oltre a 37 sentenze brevi - 168 decreti decisori, 196 ordinanze cautelari, 51 decreti cautelari monocratici, 56 ordinanze collegiali, 43 ordinanze presidenziali.

Le sentenze pubblicate, in particolare, segnano un **+ 46%** rispetto alle 328 del 2022.

I decreti decisori (168 contro i 120 dell’anno precedente) registrano un **+ 40%**.

La lettura dei dati statistici relativi ai provvedimenti emessi evidenzia, poi, come siano stati definiti più ricorsi rispetto a quelli ricevuti nel corso dell’anno solare (689 fascicoli definiti a fronte di 394 nuovi ricorsi): ciò significa che il TAR Abruzzo **non produce più arretrato**, con la prospettiva di poter giungere presto ad un totale abbattimento dello stesso.

Anche con riferimento ai tempi medi di definizione dei giudizi, occorre evidenziare come essi rimangano – al pari di quanto avvenuto nel corso dell’anno precedente - al di sotto della media nazionale (33 giorni nel cautelare a fronte di una media nazionale pari a 47 giorni).

In particolare, merita di essere sottolineata la circostanza che, su 394 ricorsi introitati nel 2023, ben 101 (pari al 25% circa) siano stati definiti con provvedimento intervenuto nello stesso anno: **un ricorso su quattro** è stato definito nello stesso anno solare di riferimento. Risultati importanti ottenuti non soltanto grazie agli strumenti normativi e processuali a disposizione, ma soprattutto alla laboriosità dei Magistrati, senza trascurare il supporto del personale amministrativo in servizio presso l'Ufficio Giudiziario.

4.2 Qualità delle sentenze e certezza delle decisioni.

Va da sé che l'obiettivo del Tribunale non sia - e non possa essere - solo quello di fornire una risposta alla domanda di giustizia che sia celere, posto che essa deve essere necessariamente anche di qualità.

E la valutazione del lavoro svolto non può misurarsi, quindi, soltanto in termini quantitativi, essendo indispensabile riferirsi anche alla qualità delle statuizioni rese.

D'altra parte, il giudice amministrativo non si pronuncia solo su fatti del passato, ma si rivolge al futuro per orientare la successiva attività delle Amministrazioni, con la conseguenza che occorre sempre trovare un corretto bilanciamento tra le esigenze di celerità e quelle di approfondimento delle questioni.

Dato significativo in ordine alla qualità del lavoro svolto è quello rappresentato dalla esigua percentuale tanto di appelli quanto di riforma delle sentenze emesse dal TAR Abruzzo.

Nel 2023 sono stati registrati 86 appelli avverso le sentenze emesse da questo Tribunale, pari al 17%.

Le sentenze di primo grado non impugnate sono state 430 su un totale di 510 pronunce, comprese le sentenze brevi: se ne ricava che le sentenze del TAR Abruzzo hanno un tasso di definitività pari all' **83%**.

Al momento, risultano 19 appelli respinti con sentenza che definisce il giudizio nel merito e soltanto 4 accolti; ad essi, si aggiungono ulteriori 18 appelli ove il Consiglio di Stato ha respinto le istanze cautelari proposte dai ricorrenti, e ciò a fronte di 6 soli accoglimenti.

Il tasso percentuale di accoglimento degli appelli ammonta, dunque, al **5%**, il tutto a conferma della bontà del lavoro svolto anche sul fronte qualitativo delle statuizioni rese.

Analogamente, molto buono è il dato con riferimento agli appelli proposti avverso le ordinanze cautelari, ove su un totale di 196 provvedimenti emessi nel corso dell'anno 2023, sono stati oggetto di impugnativa soltanto 30 di essi, di cui oltre la metà (**56,66%**) respinti dal Consiglio di Stato.

4.3 La distribuzione del contenzioso per materia.

Il contenzioso continua a raccogliere tutti i campi del diritto amministrativo con una prevalenza di cause in materia di Appalti pubblici ed Edilizia, talvolta ancora connesse alla ricostruzione dopo il terremoto.

Per quanto riguarda la sua distribuzione per materie, la prima si conferma, appunto, quella dell'Edilizia – stabile nei numeri, con 42 ricorsi proposti rispetto ai 44 del 2022 - per una percentuale pari a circa l'11% del totale: dunque, oltre un ricorso su dieci, nell'ambito di quelli depositati nel 2023, è stato proposto in materia di Edilizia, in linea con il dato medio nazionale.

Segue la materia degli Appalti, con 34 ricorsi proposti rispetto ai 23 dell'anno precedente (+11).

In flessione i ricorsi in materia di Ambiente (-9), Autorizzazioni e concessioni (-11), Sanità (-13), Demanio (-6) e, soprattutto, Concorsi (-49), solo parzialmente bilanciati dall'incremento dei ricorsi in materia di Caccia (+6), Commercio (+6), Istruzione pubblica (+12) e, come anticipato sopra, Appalti (+11).

Nessun mutamento significativo si è registrato nelle altre materie per le quali si fa rinvio alle tabelle e grafici allegati recanti, in dettaglio, tutti i dati statistici dell'attività giurisdizionale svolta, anche con l'indicazione degli elementi comparativi rispetto al 2022.

Le massime delle sentenze più significative sono riportate nella piccola rassegna che segue la relazione, a cui rimando per evidenti ragioni di sintesi e di tempo.

Qualche novità, tuttavia, nel settore delle interdittive antimafia è stata registrata.

Sono stati, infatti, depositati alcuni ricorsi in materia di interdittive antimafia, soprattutto legate alla c.d. mafia dei pascoli, ancorché il fenomeno, comunque all'attenzione della magistratura competente, non abbia assunto contorni di rilievo sotto il profilo numerico.

Alcune decisioni assunte dal Tribunale nell'anno appena trascorso sono risultate particolarmente incisive nel tessuto territoriale della sede di L'Aquila.

Il Tribunale si è occupato di questioni relative all'assetto organizzativo della Giustizia Ordinaria con ricorsi contro alcune decisioni del competente Ministero in ordine alla soppressione di sedi territoriali in Abruzzo; il settore dell'organizzazione degli uffici è connotato da un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, di fronte alla quale il Giudice Amministrativo può solo agire da leva affinché vengano prese decisioni in ordine alla situazione specifica, senza tuttavia sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione competente, unica legittimata a determinarsi in ordine alle richieste degli utenti.

Torniamo ai dati numerici.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati depositati 394 nuovi ricorsi, con un decremento (-44 ricorsi, pari a circa -10%) rispetto al totale dei depositi dell'anno precedente: il dato relativo al numero di depositi di nuovi ricorsi nell'anno 2023 risulta, quindi, sensibilmente in calo rispetto a quello dell'anno precedente.

Il dato relativo al calo del contenzioso si offre, comunque, a una duplice chiave di lettura.

Da un lato, può rappresentare una conferma circa la bontà dell'azione da parte della Pubblica Amministrazione che opera sul territorio, consentendo di mantenere entro limiti assai contenuti il tasso di litigiosità. La riduzione del contenzioso, quindi, può essere messa in relazione con una

verosimile - ed auspicabile - accresciuta qualità degli atti delle amministrazioni, come, peraltro, evidenziato dal Presidente del Consiglio di Stato nel suo intervento lo scorso anno.

Dall'altro lato, però, sappiamo quanto la domanda di Giustizia amministrativa risulti strettamente connessa all'economia di un territorio e la flessione registratasi - quantomeno in termini assoluti - potrebbe rappresentare una spia ed un campanello d'allarme da non trascurare.

Un altro fattore da valutare può, infine, essere il rilevante costo del ricorso alla Giustizia Amministrativa, specie in termini di contributo unificato, con conseguente difficoltà nell'assicurare un'adeguata tutela a cittadini e imprese.

E' confortante, comunque, il dato relativo ai ricorsi per appalti il quale - in controtendenza rispetto all'andamento generale degli ultimi anni - ha visto un incremento altrettanto significativo rispetto all'anno precedente (+50%): il contenzioso in materia di appalti è, di per sé, indice di forza e vitalità del mercato sicché, da questo punto di vista, i numeri sono incoraggianti.

Come noto, i ricorsi in materia di appalto sono soliti generare ulteriori impugnative - nelle forme del ricorso incidentale o dei ricorsi per motivi aggiunti - nell'ambito dello stesso fascicolo processuale, dunque le statistiche andrebbero lette con ponderatezza e tenendo adeguatamente conto pure di tale circostanza: sul punto, è ancora da valutarsi in quali termini l'esenzione dal pagamento del contributo unificato introdotta dal nuovo codice dei contratti impatterà sulla proposizione dei motivi aggiunti; è assai verosimile che essa possa andare ad incidere significativamente sul relativo dato statistico, del quale sarà interessante verificarne l'andamento nel corso del nuovo anno giudiziario e rispetto a cui rinviemo e riserviamo, quindi, ogni ulteriore valutazione.

Per quanto riguarda il c.d. "effetto bloccante" connesso alle pronunce giudiziarie cautelari e, dunque, il presunto - e tanto vituperato - impatto delle decisioni giurisdizionali sulle procedure di affidamento, esso si conferma invero del tutto marginale e, comunque, fisiologico, non senza

evidenziare come per il Tribunale Amministrativo dell'Aquila il tempo medio di definizione del giudizio in materia di appalti sia stato di 74 giorni, a fronte di un dato medio nazionale pari a 107 giorni: un elemento, anche questo, che merita adeguata considerazione e che pone quello d'Abruzzo tra i primi cinque TAR d'Italia nella statistica dedicata.

5 Le criticità logistiche e di organico.

Anche in occasione della cerimonia di inaugurazione dello scorso anno giudiziario avevo avuto modo di segnalare l'esistenza di alcune problematiche connesse alla manutenzione e gestione dell'edificio che accoglie gli uffici giudiziari del TAR dell'Abruzzo.

Si tratta di criticità connesse con l'invecchiamento e deterioramento dell'immobile, oltre che una con una suddivisione degli spazi che, avuto riguardo alle esigenze dell'ufficio, appare assai poco razionale.

Le problematiche, nonostante impegno e buona volontà, rimangono sostanzialmente irrisolte sebbene, nell'anno appena trascorso, si sia lavorato sul completamento delle opere di adeguamento dell'edificio e si sia proseguito, comunque, nella ricerca di soluzioni permanenti e definitive alle problematiche esistenti.

C'è ancora tanto da fare: si continuerà, perciò, a approfondire il massimo impegno al fine di risolvere le numerose criticità operative, tecniche ed impiantistiche. Neppure è possibile escludere a priori, in carenza di riscontri positivi nel breve e medio periodo, la necessità ed opportunità di avviare interlocuzioni ed approfondimenti per il reperimento di un diverso immobile che possa meglio rispondere alle esigenze degli uffici, ivi comprese quelle di una più adeguata rappresentatività.

Con riferimento alla dotazione organica, e riallacciandomi ancora a quanto già affermato nella relazione concernente l'anno 2022, devo ribadire come essa rimanga parzialmente sottodimensionata rispetto alla previsione di diritto che prevede cinque magistrati, invece dei quattro assegnati, con una carenza, quindi, di una unità.

Tale circostanza determina, come ovvio, un sovraccarico di attività che, soltanto grazie all'impegno dei Colleghi attualmente in organico, non ha inciso né sulla capacità di smaltimento dell'arretrato né sulla qualità delle statuizioni rese.

La dotazione effettiva di Magistrati, rispetto all'anno 2023, ha comunque visto l'inserimento di una nuova unità a seguito di varie interlocuzioni con il Consiglio di Presidenza che ha accolto il mio pressante appello.

Da segnalare, inoltre, come, nell'anno 2023, si sia registrato l'ingresso di nuovi Funzionari ed Assistenti amministrativi i quali, già nel corso dell'anno appena trascorso, hanno permesso di rinforzare la dotazione organica delle segreterie fornendo un valido contributo all'organizzazione ed al lavoro dell'Ufficio.

Un ringraziamento va al Consiglio di Presidenza ed al Segretariato Generale per l'attenzione dimostrata alle esigenze organizzative del nostro Tribunale, con l'auspicio di poter proseguire ad interfacciarsi proficuamente per trovare le giuste soluzioni alle questioni organizzative già prospettate come indifferibili.

6 Anno Giudiziario 2024: prospettive e conclusioni.

L'obiettivo del Tribunale è di conseguire un ulteriore miglioramento degli *standards*, qualitativi e quantitativi, rispetto ai quali – come si è visto - molto è stato fatto, ma ancora resta da fare.

Davanti a noi, all'orizzonte, si prospettano sfide storiche i cui contorni risultano ancora poco definiti ma che, certamente, sono destinate a trasformare in modo radicale il modo stesso di fare giustizia.

Come già sperimentato con l'avvento del processo telematico, l'evoluzione della tecnologia è rapida e, per certi versi, inarrestabile.

Nel corso dei gli ultimi anni ha suscitato vivo interesse il dibattito sull'applicazione delle moderne tecnologie di automazione al procedimento decisionale della pubblica amministrazione.

La possibilità di utilizzare sistemi di *machine learning* avanzati, la c.d. intelligenza artificiale, è stata già utilizzata con la legge del 13 luglio 2015, n. 107, (la riforma della buona scuola), che ha disposto l'assegnazione degli insegnanti alle sedi territoriali di servizio mediante sistemi di elaborazione informatica, dando luogo a svariate controversie sull'attendibilità del modello algoritmico utilizzato.

La Giustizia Amministrativa si è occupata di tali controversie, individuando nella sostanza due parametri di legittimità cui la decisione cosiddetta robotizzata deve sottostare:

- la cosiddetta formula tecnica, cioè l'algoritmo, oltre che corretta deve essere corredata da spiegazioni che la traducano nella regola giuridica ad essa sottesa;
- deve comunque esistere nel processo decisionale un apporto del funzionario il quale deve essere in grado di controllare la decisione automatica.

E' evidente che l'utilizzo dell'algoritmo nel processo decisionale della pubblica amministrazione pone molti problemi in termini di definizione dell'atto amministrativo e, conseguentemente, in relazione al sindacato del giudice amministrativo su di esso.

Non è questa la sede per approfondire un argomento così complesso quanto interessante.

E', tuttavia, evidente il collegamento al tema dell'applicazione dell'intelligenza artificiale al comparto della giustizia, realizzando la c.d. "giustizia predittiva".

Come ho accennato, il dibattito non si riferisce agli strumenti, ormai diffusi anche in Italia, di informatizzazione dei singoli segmenti dell'attività giudiziaria a supporto di quella del giudice, ma ci si riferisce, invece, a sistemi che perseguono l'obiettivo di prevedere o coadiuvare l'attività del giudice stesso.

L'intelligenza artificiale si presenta come un'innovazione tecnologica destinata ad avere un impatto dirompente sulle nostre esistenze e forse neppure il sistema giustizia nel suo complesso potrà rimanere estraneo ad una simile rivoluzione.

L'aspirazione a rendere ampiamente prevedibile ogni decisione giudiziaria, quindi rendendola sostanzialmente automatica e sottraendo al giudice ogni rilevante margine di interpretazione della norma, viene da lontano, ma non è questa la sede per soffermarsi sulle ragioni storiche, politiche e di contesto che sono alla base di questa aspirazione.

Occorre essere realisti e analizzare la presenza dell'utilizzo dei sistemi di algoritmi nel settore delle decisioni giudiziarie.

Il sistema di giustizia predittiva non rappresenta uno scenario futuro, ma una realtà già nota dal momento che alcuni paesi, in alcuni ambiti specifici, già utilizzano gli algoritmi per proporre decisioni.

La Corte Suprema Argentina utilizza un sistema basato sulla massiva raccolta di dati per la soluzione dei casi ripetitivi, mentre in Francia un software è già da alcuni anni largamente utilizzato dal mondo forense; anche grandi piattaforme di transazione tra privati utilizzano ormai da tempo software di *Online Dispute Resolution (ODR)* al fine di risolvere in modo automatizzato contenziosi potenziali e ripetitivi.

In Italia, in realtà, il primo tassello per la costruzione di una giustizia predittiva risale all'epoca in cui l'informatica ha ampliato la possibilità di ricerca delle norme e dei precedenti giurisprudenziali.

L'uso delle banche dati ha infatti cambiato radicalmente il modo di essere del giurista, in quanto la facilità e rapidità di accesso ad una documentazione molto ampia ha determinato un diverso approccio allo studio delle questioni, passando da una corretta e minuziosa ricostruzione del fatto e della *ratio legis* al reperimento del precedente.

L'evoluzione della scienza ha oggi sviluppato sofisticati programmi consistenti in algoritmi di apprendimento automatico che utilizzano le tecniche dell'elaborazione del linguaggio naturale e dell'apprendimento profondo. Lo scopo è analizzare e costruire, tramite la ricerca testuale e

l'utilizzo dei megadati, modelli statistici, finalizzati al raggiungimento di obiettivi plurimi, tra cui quello di prevedere l'esito di un possibile giudizio.

Quello che non è garantito è che il risultato costruisca anche una decisione “giuridicamente corretta”, che è il prodotto di un ragionamento deduttivo-causale, cioè del libero apprezzamento del giudice nell'individuare ed applicare la regola di diritto, eventualmente in modo evolutivo.

A noi il compito di vigilare e di fare uso consapevole di uno strumento tecnologico che per quanto potenzialmente utile, almeno in astratto, non ritengo possa inserirsi a pieno titolo nel Processo dove ogni situazione è diversa, ancorché analoga, e come tale non suscettibile di essere sottoposta all'algorithm.

Il pericolo di passare a un sistema di digitalizzazione della decisione giudiziaria che dia vita e concretezza alla visione futuristica della creazione di una macchina-giudice sembra sia stato compreso dall'Unione Europea che, nell'ambito del regolamento sull'intelligenza artificiale di imminente approvazione, ha annoverato tra i sistemi di intelligenza artificiale “ad alto rischio” quelli destinati ad essere usati “da un'autorità giudiziaria o per suo conto per interpretare i fatti o il diritto e per applicare i fatti o il diritto e per applicare la legge a una serie concreta di fatti”.

L'opera interpretativa del giudice non può essere sostituita dal sistema predittivo basato sul *data processing* dei precedenti giudiziari.

Se così fosse stato, il caso di Rosa Parks, l'attivista dei diritti civili statunitense che nel 1955 rifiutò di cedere il suo posto ad un bianco su un autobus, dando così vita a una vicenda giudiziaria che la Suprema Corte americana concluse con una storica decisione l'anno successivo, avrebbe avuto un esito completamente diverso e Rosa Parks avrebbe dovuto cedere il suo posto all'uomo bianco che le aveva imposto di lasciarlo.

Il funzionamento del sistema della Giustizia Amministrativa è agevolato dal contributo fondamentale del Foro nel suo complesso, con condotte e comportamenti che favoriscano l'agilità

del processo e la rapida decisione delle cause, rispettando i principi di chiarezza e sinteticità degli atti, evitando l'uso dilatorio degli strumenti processuali come ad esempio i motivi aggiunti, e curando la correttezza degli adempimenti processuali secondo la disciplina del processo amministrativo telematico, pure con riferimento al versamento delle quietanze di pagamento del contributo unificato, incombente rispetto al quale si continuano a registrare talune criticità, nonostante l'entrata a regime del sistema di pagamento F24 Elide.

L'avvocatura erariale e l'avvocatura degli enti locali sono importanti nel processo per l'apporto che offrono al fine di rendere rapida e sostanziale la decisione.

Il loro ruolo è fondamentale per difendere l'amministrazione e per chiarire il fatto su cui si controverte, fornendo al giudice amministrativo una visione il più aderente possibile alla realtà, in coerenza con il principio di leale collaborazione.

Fondamentale sarà, ancora una volta, il ruolo dell'Amministrazione, la cui condotta deve essere il più possibile efficiente e trasparente quale presupposto essenziale per poter dare ottemperanza alle decisioni e fornire risposte al cittadino, oltre che per assicurare la piena conoscenza degli atti ed un compiuto diritto di difesa.

Occorrerà, quindi, continuare ad interrogarsi su cosa i vari attori della P.A. e della Giustizia Amministrativa, ciascuno per quanto di propria competenza, possano e debbano fare per alimentare un circolo virtuoso che contribuisca a garantire una rinascita economica e sociale piena ed effettiva di questo territorio, anche grazie ad un'ottimale svolgimento dell'attività giurisdizionale.

In conclusione, un ringraziamento sentito va ai Colleghi Magistrati Mario Perpetuini, Maria Colagrande, Rosanna Perilli e Massimo Baraldi – questi ultimi due in servizio presso la sede dell'Aquila a decorrere dal 1 giugno 2023 – oltre che a Giovanni Giardino, adesso trasferito presso la sede di Pescara, per l'impegno profuso e l'abnegazione al lavoro, certificati dai tanti obiettivi

raggiunti di cui, compatibilmente con le esigenze di sintesi, ho tentato di darvi compiutamente conto in questa relazione.

Un ringraziamento per la cooperazione dinamica ed efficace va anche ai Segretari Generali che si sono avvicendati nel corso dell'anno 2023 in un compito non semplice stante i loro incarichi temporanei sino all'arrivo, all'inizio di quest'anno, dell'attuale Segretario, dott.ssa Greta De Martino, con la quale da subito abbiamo avviato un percorso di produttiva collaborazione.

Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione e lascio spazio agli interventi programmati.

ALLEGATO I – STATISTICHE E GRAFICI

A. Ricorsi depositati per materia anni 2022 e 2023

Classificazione	Totale 2022	Totale 2023	Saldo
ACCESSO AI DOCUMENTI	18	16	-2
AGRICOLTURA	11	9	-2
AGRICOLTURA E FORESTE	0	0	0
AIUTI DI STATO	1	0	-1
AMBIENTE	10	1	-9
ANIMALI	2	0	-2
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	2	1
APPALTI MISTI	2	5	2
APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE	5	2	-3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI	4	5	1
APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI	7	10	3
APPALTI SANITA'	5	12	7
ARMI	3	6	3
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI AMMINISTRATIVE	28	17	-11
AVVOCATI LIBERO FORO	1	4	3
AZIENDA SANITARIA LOCALE	1	3	2
BENI CULTURALI	2	2	0
BENI PAESAGGISTICI	0	1	0
CACCIA	3	9	6
CALAMITA' NATURALI	3	4	1
CARABINIERI	6	8	2
CIMITERI	0	1	1
CIRCOLAZIONE STRADALE	0	1	1
COMMERCIO E ARTIGIANATO	2	8	6
COMUNI	13	17	4
CONCORSI	64	15	-49
CONSORZI E COOPERATIVE	3	2	-1
CREDITO E RISPARMIO	2	0	-2
DEMANIO E PATRIMONIO	8	2	-6
DEMANIO STATALE, REGIONALE	0	0	0
EDILIZIA	44	42	-2
EDILIZIA ECONOMICA A POPOLARE	1	4	3
ELEZIONI	6	2	-4
ENERGIA ELETTRICA	1	0	-1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	6	6	0
FARMACIA	4	4	0
GIOCHI, LOTTERIE E SCOMMESSE	0	1	1
GUARDIA DI FINANZA	6	3	-3
INDUSTRIA	1	3	2

INFORMATIVA ANTIMAFIA	0	0	0
INQUINAMENTO	0	0	0
INSEGNANTI	4	3	-1
ISTRUZIONE	0	0	0
ISTRUZIONE PUBBLICA	4	16	12
LEGGE PINTO	2	5	3
LEVA MILITARE E SERVIZIO CIVILE	1	0	-1
MAGISTRATI	0	0	0
MILITARI	8	8	0
MONOPOLI E DAZI	2	0	-2
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO	1	0	-1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	0	-1
PATENTE DI GUIDA	0	2	2
PENSIONI	1	1	0
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	0	7	7
POLIZIA DI STATO	6	2	-4
POLIZIA PENITENZIARIA	2	4	2
PREVIDENZA E ASSISTENZA	1	1	0
PROFESSIONI E MESTIERI	5	11	6
PROTEZIONE CIVILE	1	0	-1
PUBBLICO IMPIEGO	16	10	-6
REGIONI	3	6	3
REVISIONE PREZZI	1	1	0
RIFIUTI	2	3	1
SANITA' PUBBLICA	42	29	-13
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	2	0	-2
SERVIZI PUBBLICI	15	8	-7
SICUREZZA PUBBLICA	9	7	-2
SILENZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12	17	5
STRANIERI	13	15	2
TELEVISIONE E RADIO	2	0	-2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	6	3	-3
URBANISTICA	2	4	2
USI CIVICI	0	1	1
Totali	394	438	-44
Classificazione non indicata	2	4	
Ordinanze di Sospensiva	171	196	25
Ordinanze Collegiali	43	56	13
Ordinanze Presidenziali	74	43	-31
Decreti Ingiuntivi	0	0	0
Ricorsi Trasmessi ad altri Organi Giurisdizionali	0	0	0

B. Provvedimenti pubblicati nel 2022 e 2023

ANNO 2022 Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Ricorsi	
				Definiti	Non definiti
Sentenza	323	5	328	323	5
Ordinanza presidenziale	0	74	74	0	74
Ordinanza cautelare	0	171	171	0	170
Decreto cautelare	0	62	62	0	61
Decreto decisorio	120	0	120	120	0
Ordinanza collegiale	10	33	43	10	32
Sentenza breve	86	0	86	86	0
Decreto presidenziale	1	61	62	1	31
Decreto collegiale	16	1	17	16	1
TOTALE	556	407	963	556	374
Totale Ricorsi Definiti nel periodo:					550

ANNO 2023 Tipo Provvedimento	Definiscono	Non Definiscono	Totale	Ricorsi	
				Definiti	Non definiti
Sentenza	475	4	479	476	4
Dispositivo di sentenza	1	0	1	1	0
Ordinanza presidenziale	1	42	43	1	42
Ordinanza cautelare	1	195	196	1	186
Decreto cautelare	0	51	51	0	50
Decreto decisorio	168	0	168	168	0
Ordinanza collegiale	4	52	56	4	49
Sentenza breve	37	0	37	37	0
Decreto presidenziale	3	4	7	3	4
Decreto collegiale	1	6	7	1	5
TOTALE	691	354	1045	692	340
Totale Ricorsi Definiti nel periodo:					689

C. Udienze

Udienze nel 2023	
Numero Camere di Consiglio	Numero Udienze Pubbliche
21	22
Totale Giorni Udienze:	23

Camera di Consiglio	
Ruolo	Numero
Silenzio	65
Giudizio Cautelare art. 12 bis L. 108/22	6
Liquidazione compenso o onorario	2
Interruzione Processo	1
Camera di Consiglio	4
Nomina di commissario ad acta	6
Accesso	43
Giudizio Cautelare	219
Correzione Errore Materiale	6
Camera di Consiglio ex art. 72 bis	1
Ottemperanza	81

Udienza Pubblica	
Ruolo	Numero
Merito	285
Merito straordinario	75
Merito art. 12 bis L. 108/22	5
Revocazione sentenza	1
Ricorso elettorale	3

D. Tempi medi di definizione – Anno 2023

Tempo Medio Giudizio Cautelare – ANNO 2023	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	33
Media 1° grado	47



Tempo Medio Giudizio Cautelare in materia di appalti – Anno 2023	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	23
Media 1° grado	26

Tempo Medio Rito Appalti – Anno 2023	
SEDE	Tempo medio in gg.*
TAR Abruzzo L'Aquila	74
Media 1° grado	107

**Tempo medio calcolato prendendo in considerazione la data di deposito del ricorso*


E. Appelli (al 31.12.2023)

Totale sentenze 2023	516
Sentenze appellate	89
<i>Appelli respinti</i>	19
<i>Appelli accolti</i>	4
<i>Istanza cautelare respinta</i>	18
<i>Istanza cautelare accolta</i>	6
<i>Nessun provvedimento/interlocutorio</i>	42




F. Appelli ordinanze cautelari (al 31.12.2023)

Totale ordinanze cautelari 2023	196
Ordinanze cautelari appellate	30
<i>Appelli respinti</i>	<i>17</i>
<i>Appelli accolti</i>	<i>11</i>
<i>Appelli pendenti</i>	<i>2</i>



G. Andamento ricorsi depositati per anno



H. Situazione pendenze

Riti camerali	
al 26.08.2022	190
al 31.12.2023	74
SALDO	-116
Pendenze complessive	
al 31.12.2022	1409
al 31.12.2023	1125
SALDO TOTALE	-284

ALLEGATO II – RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE 2023

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 20/12/2023, n.576 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Processo amministrativo - Improcedibilità – Interesse ad agire - Carenza

E' principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell'ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione. In tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 19/12/2023, n.574 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Edilizia – Motivazione – Ordinanza di demolizione – Interesse pubblico

Il potere sanzionatorio in materia edilizia non necessita di una puntuale motivazione. Dalla natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi discende infatti che l'onere di motivazione dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive deve ritenersi soddisfatto con la descrizione delle stesse e con il riscontro oggettivo della loro abusività, senza che sia richiesta una specifica valutazione in ordine all'attualità delle ragioni di interesse pubblico che giustificano il ripristino della legalità violata, in relazione agli interessi privati coinvolti nella fattispecie concreta

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 16/12/2023, n.561 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Armi – Porto e detenzione di armi – Proscioglimento – Assoluzione - Penale

Nell'ipotesi di assoluzione pronunciata in sede penale con formula dubitativa, ai sensi del comma secondo dell'art. 530 c.p.p., non può dirsi irragionevole la prognosi, anche solo indiziaria, di pericolosità del soggetto che il querelante abbia indicato come autore "di una situazione palesemente ossessiva ed aggressiva", così da fare presumere la possibilità di un uso improprio dell'arma.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 04/12/2023, n.544 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Giurisdizione civile - Giurisdizione amministrativa - Giurisdizione Corte dei Conti - Impiego pubblico – Trattamento previdenziale

Con l'azione di ottemperanza non è possibile ampliare il thema decidendum del giudizio di cognizione. Sicché, la mancata statuizione del Tribunale ordinario in relazione all'obbligo dell'INPS di procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico su una diversa base retributiva, determinata dalla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti su tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, rende incoercibile tale obbligo con l'azione di ottemperanza.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 01/12/2023, n.534 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Procedimento amministrativo – Edilizia e Urbanistica - Obbligo di provvedere – Accordo di programma

L'obbligo di concludere il procedimento entro i termini stabiliti è configurabile non solo nelle fattispecie in cui l'iniziativa del privato sia espressamente contemplata da una disposizione di legge ma anche in quelle in cui l'amministrazione, nell'esercizio di un potere necessario affinché il privato possa conseguire un bene della vita, si sia comunque vincolata a concludere il procedimento. Il procedimento per l'attuazione del Programma di recupero urbano deve essere qualificato come procedimento per l'apposizione di una variante urbanistica di dettaglio al piano regolatore generale,

per cui i titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalla realizzazione della pianificazione attuativa sono legittimati ad agire per rendere coercibile l'obbligo di completare il procedimento.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 28/11/2023, n.530 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Procedimento amministrativo - Obbligo di provvedere - In genere - Obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza di repressione degli abusi edilizi realizzati su area confinante - Sussistenza - In ipotesi di segnalazioni circostanziate e documentate

L'amministrazione comunale ha l'obbligo di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante formulata dal relativo proprietario. In particolare, il proprietario confinante, in ragione dello stabile collegamento con il territorio che si esprime nel concetto di vicinitas, gode di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla collettività, che lo legittima ad avanzare tale istanza, essendo direttamente inciso dagli effetti dannosi del mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto. L'amministrazione pertanto è tenuta ad attivarsi con l'adozione delle misure rese necessarie dall'illegittima edificazione, ovvero adottando un provvedimento che spieghi esplicitamente le ragioni della scelta negativa inversa, che dia conto delle valutazioni effettuate in merito alla sussistenza o meno dell'abuso denunciato, con il risultato che il silenzio serbato sull'istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere in modo espresso.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 17/11/2023, n.525 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Giudizio di ottemperanza – Giudicato - Esecuzione

Quando la sentenza da ottemperare non reca un accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita, l'obbligo di provvedere in essa contenuto non può incidere sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest'ultimo.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 28/11/2023, n.523 (Pres. Panzironi, Est. Baraldi)

Forze armate - Personale – Trasferimento

Per trasferimento d'autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l'interesse dell'amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell'interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell'indennità non viene meno quando l'Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell'amministrazione che per la miglior cura dell'interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione, obbligando inderogabilmente il militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 16/11/2023, n.522 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

PNRR – Soccorso istruttorio – Codice degli appalti pubblici – Carenze domanda di partecipazione

Il soccorso istruttorio deve essere escluso nelle procedure che riguardano i finanziamenti del PNRR in ragione delle peculiari esigenze di speditezza che le connotano.

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 15/11/2023, n.521 (Pres. Panzironi, Est. Perilli)

Silenzio inadempimento – Accesso documentale – Accesso civico generalizzato

A differenza del silenzio serbato sull'istanza di accesso documentale, il legislatore non ha attribuito al silenzio serbato sull'istanza di accesso civico generalizzato un valore provvedimentale, sicché esso deve essere qualificato come silenzio inadempimento

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 03/08/2023, n.413 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Soccorso istruttorio - Limite - Principio di autoresponsabilità dei concorrenti

Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso) l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del ricorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 18/07/2023, n.397 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Edilizia e urbanistica - Distanze

In edilizia non è consentito derogare alla distanza minima stabilita dall'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 neppure con il consenso del vicino frontistante in quanto, trattandosi di tutelare un interesse pubblico di natura urbanistica, superiore a quello individuale dei proprietari dei fondi (interesse tutelato dalle norme del c.c. sulle distanze nelle costruzioni) non trovano applicazione ex art. 879, comma 2, c.c., le disposizioni civilistiche e quelle di esse integrative sulle distanze in quanto recessive rispetto alla speciale normativa urbanistico-edilizia che si applica in luogo delle stesse.

In materia urbanistica, la disposizione di cui all'art. 879 c.c., nel disporre che alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano, intende significare che, in presenza di una strada pubblica, non si fa tanto questione di un diritto soggettivo privato, tutelato dalla normativa codicistica sulle distanze, rinunciabile e negoziabile, ma di perseguire il preminente interesse pubblico ad un ordinato sviluppo urbanistico intorno alle strade ed alle piazze, ordinato sviluppo che trova la sua disciplina nelle leggi e nei regolamenti urbanistico-edilizi, tra i quali il D.M. n. 1444/1968.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 04/07/2023, n.373 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni - Manufatto stagionale - È intervento di nuova costruzione - Permesso di costruire - Necessità

Il carattere stagionale dell'uso del manufatto non implica la provvisorietà dell'attività, né di per sé la precarietà del manufatto ove si svolge, anzi il rinnovarsi dell'attività con frequenza stagionale è indicativo della stabilità dell'attività e dell'opera a ciò necessaria. Ne consegue che, ove non ricorra la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380 del 2001, il manufatto, quand'anche fosse strutturalmente amovibile, deve essere considerato, ai sensi dell'art. 3 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001, un intervento di nuova costruzione che, ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto,

necessita di permesso di costruire e, di converso, se realizzato in assenza del permesso di costruire, se ne deve ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/06/2023, n.369 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Forze armate - Personale - Trasferimenti

In materia di trasferimenti del Personale delle Forze Armate, per trasferimento d' autorità deve intendersi quello disposto per perseguire in via prioritaria l'interesse dell'Amministrazione e non per soddisfare le esigenze personali e familiari dell'interessato, con la precisazione che la natura autoritativa del trasferimento e la conseguente spettanza dell'indennità non viene meno quando l'Amministrazione, in ragione di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede, giacché anche in questo caso assume valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell'Amministrazione che per la miglior cura dell'interesse pubblico decida di sopprimere un reparto o una sua articolazione, obbligando inderogabilmente il militare di stanza a trasferirsi nella nuova sede, ubicata in altro luogo, ove prestare servizio.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 13/06/2023, n. 344 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Occupazione abusiva o illegittima Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere

L'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica a seguito di occupazione illegittima non seguita dall'emanazione di un decreto di esproprio non fa venire meno l'obbligo della P.A. di restituire al privato il bene appreso in modo illegittimo.

Espropriazione per pubblica utilità o pubblico interesse - In genere La domanda di risarcimento articolata sul presupposto dell'irreversibile trasformazione del fondo a seguito di realizzazione delle opere pubbliche sull'immobile espropriato in maniera abusiva, può trovare accoglimento mediante una pronuncia che obblighi l'Amministrazione alla cessazione della illegittima detenzione del bene attraverso l'utilizzo dell'istituto di cui all'art. 42-bis del T.U. Espropriazioni, puntando la domanda risarcitoria per equivalente comunque alla tutela della situazione proprietaria.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 13/06/2023, n. 337 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Forze armate - Personale - Trattamento economico ed indennità

In tema di dipendenza da causa di servizio non è indennizzabile l'infortunio causato con dolo o colpa grave dal dipendente infortunato.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/06/2023, n.335 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Lex specialis - In genere - Gara - Concorrenti - Contratto collettivo - Imposto dalla stazione appaltante - Possibilità - Esclusione - Avvalimento - Mancata predeterminazione del corrispettivo - Nullità del contratto

È precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l'applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara, che implica anche la libertà dell'imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato. Ne consegue che la difformità tra l'inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettategli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, dev'essere fatta valere - in linea di principio - nell'ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell'offerta, se l'inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi,

altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell'offerta, se il CCNL di settore, applicato dall'offerente, sia del tutto avulso rispetto all'oggetto dell'appalto.

La nullità dei contratti di avvalimento non può farsi discendere dalla carenza di un corrispettivo predeterminato o dalla mancanza di criteri per la sua predeterminazione, non potendo estendersi alle pattuizioni relative al compenso l'onere di specificazione di cui all'art. 89, comma 1, ultima parte, Codice dei contratti pubblici, che riguarda esclusivamente i requisiti e le risorse messe a disposizione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/06/2023, n.334 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Atti amministrativi - Annullamento

In materia di procedimento amministrativo, l'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, ha codificato il principio per il quale un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Il provvedimento in autotutela deve, infatti, essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo a questi ultimi.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/06/2023, n.332 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - In genere - Rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa - Controversia - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza

Le controversie aventi ad oggetto questioni attinenti al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di un dipendente pubblico, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò in quanto la pretesa del dipendente di un ente locale al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale, cui sia stato sottoposto per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, in quanto l'ente, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987, è indefettibilmente tenuto a riconoscere il predetto rimborso.

L'azione del dipendente di un ente pubblico locale volta a rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali, ovvero a contestare gli atti dell'Amministrazione di appartenenza per la ripetizione delle somme liquidate allo stesso titolo, a causa del rapporto lavorativo, dà luogo ad un'ordinaria causa di lavoro che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69, comma 7, d.lg. n. 165/2001. Ciò in quanto la pretesa del dipendente al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale, cui sia stato sottoposto per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, in quanto l'ente pubblico, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 28 c.c.n.l. 14 settembre 2000 e dall'art. 67 d.P.R. n. 268/1987, è indefettibilmente tenuto a riconoscere il predetto rimborso. Ne discende che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/06/2023, n.329 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Impugnabilità dell'atto - In genere - Ricorso avverso l'ordinanza di demolizione - Mancata impugnazione del rigetto dell'istanza di sanatoria - Inammissibilità del ricorso

È inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva laddove il ricorrente non abbia impugnato nei termini il rigetto dell'istanza di sanatoria della stessa opera (e non deduca vizi propri del solo ordine di demolizione), giacché l'ordinanza trova il suo presupposto nel diniego di condono ormai divenuto definitivo.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 01/06/2023, n.312 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere o a resistere - Proprietario di abitazione nelle vicinanze di una discarica - Comitato temporaneo di cittadini - Legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti - Non sussiste

Il proprietario di una abitazione che si trovi nelle vicinanze di una discarica, non è per ciò solo legittimato ad insorgere avverso gli atti di approvazione dell'opera. A tal fine, infatti, si deve ritenere necessaria la prova del danno effettivo che il suddetto proprietario riceve nella sua sfera e derivante o dalla riduzione di valore della proprietà, determinato dalla localizzazione dell'impianto, o dalla inidoneità delle prescrizioni, dettate dall'autorità competente, relative alle modalità di gestione dell'impianto, a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica.

Un semplice comitato di cittadini caratterizzato da una forma associativa temporanea, volta alla protezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte, non ha legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, essendo privo — oltre che del riconoscimento ministeriale di cui all'art. 13, legge n. 349 del 1986 — del carattere di ente esponente in via stabile e continuativa di interessi diffusi e radicati nel territorio.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 25/05/2023, n.299 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa: impiego pubblico - Concorsi a pubblici impieghi - Per il conferimento di incarichi di lavoro parasubordinato - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo

Il concetto di "assunzione" di dipendenti della P.A., contenuto nel d.lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della P.A..

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23/05/2023, n.281 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - Contraddittorio - Variante al piano regolatore - Impugnazione - Posizioni specifiche di soggetti interessati al mantenimento dell'atto - Determinano la loro qualità di controinteressati

Ancorché sia incontestato che in materia urbanistica vige il principio per cui, di norma, non sussistono controinteressati rispetto all'impugnazione degli strumenti di programmazione, tuttavia tale principio subisce un'eccezione laddove sia fatta oggetto di impugnazione una variante al piano regolatore che abbia un oggetto del tutto specifico e circoscritto, nonché nei casi in cui, pur essendo impugnato uno strumento urbanistico, vi sia l'evidenza di posizioni specifiche di soggetti interessati al mantenimento dell'atto che determinano la loro qualità di controinteressati.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23/05/2023, n.276 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Lesione dei diritti dei terzi - Permesso di costruire in sanatoria - Impugnazione da parte del terzo - Vicinitas - Non è da sola sufficiente a fondare l'interesse ad agire

Va dichiarato inammissibile un ricorso giurisdizionale innanzi al G.A., proposto al fine di ottenere l'annullamento di un permesso di costruire in sanatoria e la conseguente demolizione dei manufatti abusivamente realizzati, nel caso in cui parte ricorrente abbia dedotto esclusivamente di essere confinante con i medesimi manufatti (criterio della c.d. vicinitas), senza allegare elementi probatori in ordine al vulnus effettivamente subito in conseguenza della costruzione dei manufatti, ovvero in ordine al vantaggio che potrebbe conseguire dalla relativa demolizione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 19/05/2023, n.275 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Lavoro subordinato - In genere

Le controversie relative ad una procedura per l'assunzione obbligatoria da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 le quali avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 05/05/2023, n.246 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Impiegati dello Stato - Disciplina e procedimenti disciplinari - Procedimento disciplinare - A seguito di giudicato penale - Sanzione disciplinare - Motivazione congrua e convincente - Necessità
Ove l'Amministrazione ritenga di azionare il procedimento disciplinare a seguito di giudicato penale e scelga di portarlo a conclusione senza indugio, deve comunque dimostrare, sia pure senza il rigore probatorio proprio del diritto penale, che la condotta addebitata all'incolpato sia stata effettivamente (recte, verosimilmente) posta in essere. A tal fine, l'Amministrazione deve confezionare una motivazione congrua e convincente e, in particolare, deve individuare le fonti di prova da cui trae il convincimento circa la fondatezza dell'ipotesi di incolpazione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02/05/2023, n.243 (Pres. FF Perpetuini, Est. Colagrande)

Atti amministrativi - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Diritto di accesso

L'indagine condotta dal NOC ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate dalle case di cura accreditate si limita a verificare se il volume di prestazioni erogate in regime di degenza ospedaliera, relative ai DRG a rischio di inappropriata, senza svolgere un controllo analitico su ciascuna cartella clinica dei singoli ricoveri. Ne consegue che eventuale documentazione finalizzata a conoscere quali fra le singole prestazioni erogate per un determinato DRG sono considerate inappropriate presuppone, non già la consegna di documenti già formati, ma un'attività di elaborazione di dati, per giunta non necessaria e, dunque, non esigibile ex art. 22 della L. n. 241 del 1990 con conseguente assenza del necessario collegamento fra l'interesse della ricorrente e i documenti richiesti in caso di ostensione documentale.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02/05/2023, n.240 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Strade - Tutela e manutenzione delle strade - Interesse del cittadino - Interesse semplice

L'interesse di ogni cittadino a che l'amministrazione comunale provveda diligentemente alla manutenzione (ed alla custodia) dei beni pubblici e, tra essi, delle strade pubbliche non può essere qualificato come interesse legittimo differenziato, bensì come interesse semplice o di fatto rientrante nell'area di ciò che è giuridicamente irrilevante. Deve pertanto escludersi l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla diffida degli appellanti tesa ad ottenere la manutenzione

ordinaria della strada, anche al fine di potere svolgere compiutamente la propria attività lavorativa, non essendo neppure sufficiente al fine di configurare un obbligo di provvedere la presentazione, ancorché periodicamente reiterata, di istanze e diffide e la mancata risposta alle stesse dell'amministrazione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02/05/2023, n.234 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Forze armate - Personale - Trattamento economico ed indennità

È la Regione per potersi esprimere sulle istanze di accreditamento deve verificare il fabbisogno sanitario regionale, cui segue la pubblicazione del bando con l'indicazione dei settori nei quali occorre potenziare o migliorare l'offerta di prestazioni sanitarie.

L'aspirante all'accreditamento non è tenuto ad intimare la ricognizione del fabbisogno e la conseguente pubblicazione del bando, ma può direttamente presentare l'istanza di accreditamento, in quanto resta a carico della Regione l'adozione degli atti a tal fine necessari tenendo conto che le istanze di rinnovo dell'accreditamento non hanno alcuna precedenza sulle nuove istanze di accreditamento.

Sussiste l'obbligo della Regione, ai sensi dell'art. 8-querter del D.Lgs. n. 502 del 1992, di concludere il procedimento di accreditamento avviato con istanza degli operatori privati dopo averne verificato la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02/05/2023, n.230 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Forze armate - In genere

Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio

Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità solo le condizioni di lavoro eccezionalmente gravose, anomale e non consuete, rispetto alle normali mansioni del profilo di appartenenza del lavoratore, possono costituire un fattore scatenante di determinate patologie, mentre non può considerarsi ex se causa di determinate malattie la normale routine di servizio di una specifica categoria di lavoratori, a meno che non risulti un'incidenza statistica rilevante e costante nel tempo di un certo effetto morboso, tale da lasciar presumere e, quindi, ritenere provato, che proprio quel tipo di mansioni costituisce, secondo la regola del "più probabile che non", un fattore causale o concausale dell'insorgenza della malattia.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 24/04/2023, n.228 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Procedura di gara - In genere - Appalto - Gara - Partecipanti - Consorzio stabile - Requisiti di partecipazione e requisiti di qualificazione - Motivi di esclusione - Aggiudicazione - Impugnazione per carenze della documentazione allegata all'offerta - Deduzione difensiva diretta a dimostrare la sussistenza del possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione - Sufficienza

I consorzi stabili possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. D'altronde,

non può affermarsi che il singolo consorziato, indicato in gara come esecutore dell'appalto, debba essere a sua volta in possesso dei requisiti di partecipazione. In tal caso verrebbero svuotate la finalità pro concorrenziali dell'istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale, enunciato dall'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti, ed incentrato sullo stabile apporto di capacità e mezzi aziendali in una "comune struttura di impresa" deputata ad operare nel settore dei contratti pubblici ed unica controparte delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, del Codice.

L'aggiudicataria di una gara pubblica, nei cui confronti sia stata dedotta l'illegittima ammissione alla gara per carenze della documentazione allegata all'offerta, per poter validamente invocare in sede processuale il principio del soccorso istruttorio, al fine di paralizzare la doglianza diretta ad ottenere la sua esclusione dalla gara, non deve necessariamente proporre ricorso incidentale ma può limitarsi ad una deduzione difensiva, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 20/04/2023, n.219 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Forze armate - In genere

Il provvedimento finale, avente ad oggetto il riconoscimento o il non riconoscimento di una infermità o lesione come dipendente da causa di servizio è adottato dall'Amministrazione competente su conforme parere del Comitato. Mentre se l'Amministrazione, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato.

Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato. Tale organo perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 19/04/2023, n.210 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Liste elettorali

In tema di presentazione delle liste elettorali, per l'accettazione della candidatura e la presentazione l'autenticazione delle relative sottoscrizioni è redatta di seguito dal pubblico ufficiale, che attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 19/04/2023, n.209 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Pubblico impiego - Equo indennizzo

Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica per le cause di servizio: tale organo perviene alle proprie conclusioni in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il dipendente, assumendo a base cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il relativo parere è espressione di discrezionalità tecnica. Si tratta di un organo che ha una composizione complessa, essendo costituito non solo da medici, ma anche da soggetti con professionalità amministrative e giuridiche, il quale accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.

Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito. Il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

In tema di equo indennizzo, nel caso in cui il Comitato di verifica si discosta dalle conclusioni cui era pervenuta la Commissione Medica Ospedaliera senza fornire adeguata motivazione, non si incorre in un vizio di legittimità poiché deve rammentarsi che gli artt. 6 e 10, del D.P.R. n. 461/2001, hanno dettato un nuovo criterio di riparto delle competenze fra Commissione medico ospedaliera e Comitato di verifica per le cause di servizio, pertanto il Comitato di verifica, unico deputato alla valutazione di dipendenza di una infermità da causa di servizio, non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della Commissione medico ospedaliera, essendo ormai la competenza della Commissione circoscritta all'accertamento dell'eventuale presenza delle patologie denunciate.

In materia di equo indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del D.P.R. n. 461/2001 il parere del Comitato di verifica si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere. Peraltro, il Comitato di verifica esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 17/04/2023, n.208 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - Rito in materia di silenzio - Istanza per la soddisfazione di un diritto soggettivo - Inerzia - Azione avverso il silenzio - Inammissibilità

Il rito speciale avverso il silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche. L'azione è, dunque, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per la soddisfazione di un diritto soggettivo. La giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall'art. 117 c.p.a. (prima art. 21-bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034), che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto, ed è da escludersi che tale disposizione fondi una ipotesi di giurisdizione esclusiva o di merito al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dagli artt. 133 e 134 stesso codice, sicché il rito speciale in esame è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 17/04/2023, n.207 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Società - In genere

L'amministrazione è priva di discrezionalità nell'adozione della revoca e la qualificazione del provvedimento come revoca decadenziale una volta accertato il mancato adempimento del beneficiario. Ciò rende del tutto ininfluyente qualsiasi censura dedotte dall'appellante in merito all'asserita necessità di una previa verifica sull'imputabilità dolosa o colposa della mancata realizzazione del programmato impianto.

Accertato il mancato completamento dell'impianto per la cui esecuzione era stato disposto il finanziamento, all'amministrazione compete il potere - dovere di disporre la revoca del contributo, senza alcuna necessità di previa verifica dell'imputabilità del ritardo al beneficiario e di particolare motivazione in ordine alle eventuali ragioni di pubblico interesse che giustificassero l'adozione dell'atto, correttamente qualificato di decadenza accertativa.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 14/04/2023, n.205 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Edilizia e urbanistica - In genere

La legittimità dell'iter procedimentale posto in essere dall'Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera edilizia abusiva è sufficiente la comunicazione dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari e al responsabile dell'illecito, dovendo questi adoperarsi, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, per eliminare l'illecito.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 14/04/2023, n.204 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Armi e materie esplosive - Porto e detenzione di armi.

La motivazione del provvedimento del Questore di revoca del porto d'armi non richiede una puntuale descrizione delle ragioni che hanno condotto alla decisione né una dettagliata valutazione della personalità del soggetto, ma solo l'indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a porre in dubbio la sua affidabilità nell'uso delle armi. Il provvedimento di divieto di detenzione di armi e revoca della licenza di porto di fucile non può considerarsi abnorme o irrazionale, qualora sia fondato su una valutazione che ha preso in considerazione anche procedimenti penali conclusi favorevolmente al richiedente.

L'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all'arma, ma costituisce il frutto di una valutazione discrezionale nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive, sicché altrettanto discrezionale è il potere dell'Amministrazione di revocare la licenza di porto di fucile nei confronti di soggetti in relazione ai quali sussistono fondati timori di abuso, essendo in ogni caso prioritaria la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti, rispetto alla posizione del richiedente il porto d'armi.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 14/04/2023, n.203 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Edilizia e urbanistica - Ordinanze - Demolizione

In tema di abusi edilizi, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per al sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla

realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.

In materia urbanistico-edilizia il provvedimento di demolizione di una costruzione edilizia, in ordine all'aspetto motivazionale, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendosi nemmeno ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una costruzione abusiva, che il tempo non potrebbe legittimare.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 13/04/2023, n.193 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - In genere - Vizio di incompetenza del provvedimento amministrativo impugnato - Preclude al giudice l'esame delle censure dedotte

Il vizio di incompetenza che affligge il provvedimento amministrativo preclude al giudice, per il suo carattere assorbente, l'esame delle altre censure dedotte, perché un siffatto esame finirebbe per rappresentare una sorta di giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'Autorità riconosciuta competente ed un vincolo per vero ingiustificato all'attività dell'Autorità stessa. La regola prevista dall'art. 34, comma 2, del c.p.a. - in base alla quale 'in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati' - rappresenta espressione del principio costituzionale fondamentale di separazione dei poteri, nonché di riserva di amministrazione che, storicamente, nell'architettura costituzionale, hanno giustificato il sistema della giustizia amministrativa.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 12/04/2023, n.191 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - In genere - Avviso ex art. 73 comma 3, c.p.a. - Necessità - Esclusione.

L'avviso ex art. 73, comma 3 c.p.a. non è necessario se i procuratori delle parti non sono presenti in udienza, atteso che la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 07/04/2023, n.184 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Bellezze naturali (tutela delle) - Vincoli - Paesaggistici e ambientali - Sanabilità ex post degli abusi - Ammissibilità - Limiti

In tema di sanatoria paesaggistica, l'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, recante la disciplina delle sanzioni amministrative per la violazione delle prescrizioni poste a tutela dei beni paesaggistici, contiene (nella sua attuale formulazione) la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, al fine di precludere qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto, in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento. Sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall'autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi della disciplina edilizia.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 07/04/2023, n.182 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Atti amministrativi - Annullamento

L'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 deve esplicitarsi non mediante il mero richiamo alla mera esigenza del ripristino della legalità, ovvero facendo valere la mancanza dei requisiti oggettivi cui deve conformarsi l'attività privata avviata, bensì comparando tale esigenza con la posizione di vantaggio già acquisita dal privato e con la situazione specifica che si riscontra nel caso concreto.

Oltre al rispetto del limite temporale fissato dal Legislatore ed all'illegittimità dell'atto, l'annullamento del provvedimento amministrativo richiede anche la sussistenza dell'interesse pubblico alla sua rimozione. Quest'ultimo deve, poi, trovare adeguata evidenziazione, mediante un'idonea motivazione, che dia conto della ponderazione degli interessi in gioco, inclusi quelli dei destinatari dell'atto e dei controinteressati, anche alla luce del tempo trascorso dall'adozione del provvedimento.

Ai fini del corretto esercizio del potere di autotutela l'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 individua ben precise coordinate normative ovvero: i) rispetto di un termine ragionevole per l'adozione dell'atto di secondo grado; ii) comprovata sussistenza di ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato; iii) valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere; iii) effettiva illegittimità del provvedimento annullato.

L'art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della L. n. 241 del 1990 ha previsto un termine comunque non superiore a dodici mesi, entro cui il provvedimento può essere annullato in autotutela. Esso deve considerarsi come un astratto e generale termine ne ultra quem, decorso il quale non potrà più essere legittimamente esercitato il potere di ritiro per vizi di legittimità.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 04/04/2023, n.173 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Università - In genere

Il fatto che le domande di trasferimento abbiano una cadenza annuale e siano subordinate alla previa pubblicazione del bando per l'iscrizione su posti disponibili di anni di corso successivi al primo, non esclude l'obbligo dell'Università di dare un espresso riscontro all'istanza, eventualmente indicando gli estremi del bando, se adottato.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 04/04/2023, n.166 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Concorsi a pubblici impieghi - Domande e documenti - Diritto di accesso - Sussistenza

Chi accede a procedure concorsuali per il conferimento di incarichi pubblici consegna dati personali, elaborati e documenti necessari per partecipare alla selezione, che diventano per questo pubblici e consultabili, venendo meno, in caso contrario, la stessa trasparenza della procedura funzionale all'imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 04/04/2023, n.160 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Accreditamento delle strutture sanitarie private - Discrezionalità della p.a. - Fondamento

L'accreditamento delle strutture sanitarie private deve essere funzionale alle scelte di programmazione regionale, per cui lo stesso non può essere considerato un diritto della struttura in possesso di requisiti conformi ai criteri fissati, ma si configura come caratterizzato da limiti riconducibili alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale deve valutare le varie esigenze che vengono in rilievo. Discrezionalità che trova il proprio fondamento non solo nelle qualità delle strutture e delle prestazioni rese, ma anche nell'effettivo fabbisogno assistenziale quale risulta in

concreto dal disposto del Piano Sanitario Regionale, come del resto stabilisce l'art. 8-quater, comma 3, lett. b, del d.lgs. n. 502 del 1992.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 04/04/2023, n.157 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Inquinamenti - Rifiuti - Abbandono - In aree di proprietà privata - Responsabilità del proprietario a conoscenza dell'abbandono - Esenzione - Se prova di aver denunciato il fatto e adottato le misure necessarie per impedirne la reiterazione

Il proprietario che sia a conoscenza dell'abbandono incontrollato dei rifiuti sul proprio fondo va esente da responsabilità se prova di aver denunciato il fatto e adottato le misure necessarie per impedirne la reiterazione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 31/03/2023, n.156 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Edilizia e urbanistica - In genere

In materia di edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. n. 380 del 2001 sono da considerarsi interventi di "nuova costruzione": "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizi e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore". Dalla disposizione richiamata si evince che la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, presuppone un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze, non eccezionali e contingenti ma, permanenti nel tempo.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23/03/2023, n.149 (Pres. FF Perpetuini, Est. Colagrande)

Pubblica amministrazione (p.a.) - Accesso ai documenti amministrativi - Differimento, limitazioni, rifiuto - Parere legale - Ammissibilità della richiesta di accesso solo in caso di parere con specifica funzione endoprocedimentale

Il parere legale è ostensibile quando abbia una specifica funzione endoprocedimentale, risultando correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso. All'opposto, va negato l'accesso quando il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 13/03/2023, n.132 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Vigilanza sulle costruzioni - Proprietari limitrofi - Istanza per l'esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori in relazione ad abusi edilizi - Inerzia della p.a. - Legittimazione a contestare in sede giurisdizionale il comportamento silente - Sussistenza

Il terzo, titolare di diritto reale su immobile limitrofo a quello controverso, vanta una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei poteri di controllo e repressione degli abusi edilizi, ex artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380 del 2001, da parte dell'autorità comunale e, per l'effetto, sussiste la legittimazione a contestare in sede giurisdizionale il comportamento silente dell'ente compulsato.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 09/03/2023, n.122 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Processo amministrativo - Giudizio di ottemperanza

Ricorrendo tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso di ottemperanza, questo deve essere dichiarato ammissibile e se persiste l'inadempimento portare alla condanna dell'amministrazione.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 09/03/2023, n.112 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Edilizia e urbanistica - Piani regolatori particolareggiati - In genere - Piano particolareggiato decaduto - Effetti - Individuazione

Le aree all'interno del piano particolareggiato decaduto, in forza dell'art. 17, comma 1, L. n. 1150 del 1942, non sono prive di regolamentazione urbanistica, in quanto permane la disciplina di pianificazione generale e quella di linea fondamentale ed essenziale di pianificazione attuativa, e ciò a differenza delle aree sprovviste della disciplina dello strumento urbanistico generale o con i vincoli di inedificabilità decaduti (c.d. zone bianche). Infatti, in materia edilizia, il regime delle "zone bianche" di cui all'art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001 (ex art. 4 L. n. 10 del 1977) deve ritenersi operante laddove difetti la programmazione d'uso del territorio e rappresenta una salvaguardia al possibile riespandersi indifferenziato dello ius aedificandi, insito nel diritto di proprietà. Pertanto, in presenza del piano attuativo decaduto non può che farsi riferimento alla norma di cui all'art. 17 della Legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica) e, dunque, alle previsioni del medesimo piano, il quale perde la propria efficacia per le sole previsioni di natura espropriativa, ma la preserva per il resto, con l'effetto di essere "ultrattivo" ossia di potere dettare la disciplina d'uso del territorio.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 09.03/2023, n.109 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Edilizia e urbanistica - In genere

Chi richiede un titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all'istanza ed è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento, e dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Il Comune, prima di rilasciare il titolo autorizzativo ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività edificatoria.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 09.03/2023, n.108 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Ricorsi in via amministrativa - In genere

L'art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990 ha codificato il principio per il quale un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 24/02/2023, n.97 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Opere pubbliche, appalti e contratti pubblici - Procedura di gara - In genere - Oneri della manodopera - Dichiarazione dell'impresa - Modalità

Con riferimento agli oneri della manodopera, è lapalissiana l'insufficienza della mera formale dichiarazione dell'impresa di corrispondere ai lavoratori un importo medio orario conforme alle tabelle ministeriali, dovendo contestualmente apprezzarsi l'adeguatezza del numero degli operai impiegati nel cantiere e delle ore lavorate, in relazione al cronoprogramma dei lavori. Diversamente opinando, l'obbligo dello stipendio base si presterebbe a facili elusioni, perché sarebbe sufficiente indicare in sede di offerta una quantità di personale e/o di ore inferiore a quella realmente necessaria e poi, una volta ottenuto l'affidamento, arruolare e sottopagare manovalanza aggiuntiva per eseguire la commessa nei tempi e con le modalità stabilite dal capitolato.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22/02/2023, n.82 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Elezioni

Nel giudizio in materia elettorale i ricorrenti sono onerati non della prova della fondatezza delle pretese dedotte che possono basarsi anche su semplici elementi indiziari in merito all'esistenza dei vizi denunciati, il giudice potrà infatti, esercitare i poteri istruttori previsti dal Codice del processo amministrativo, ove ritenga le pretese attendibili. Pertanto, saranno ammissibili le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio nel novero delle produzioni idonee a costituire principio di prova nel giudizio elettorale, posta l'esigenza di reintegrare la legittimità asseritamente violata nel corso delle operazioni elettorali in relazione a quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, per cui il giudice è chiamato a verificare se l'illegittimità denunciata dalla parte ricorrente abbia o meno influito, in concreto, sui risultati elettorali.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 09/02/2023, n.72 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Giustizia amministrativa - Legittimazione a ricorrere e a resistere - Legittimazione a ricorrere dei consiglieri comunali - In caso di decisioni dell'organo consiliare assunte in violazione dell'ordine del giorno - Sussistenza

Ricorre la lesione delle prerogative dei consiglieri comunali quando le decisioni siano assunte in violazione dell'ordine del giorno. Sussiste in tal caso la violazione che legittima i consiglieri dissenzienti ad impugnare la delibera assunta con procedure in deroga al regolamento vigente, in quanto essa integra un'ipotesi di preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito, cui la giurisprudenza collega la legittimazione ad agire dei componenti dell'organo consiliare.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/02/2023, n.70 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - Rito in materia di silenzio - Istanza di riesame per la revoca di un atto non impugnato - Silenzio della p.a. - Invocabilità del rito del silenzio - Esclusione - Ragioni

Il rito del silenzio di cui all'art. 31 del codice del processo amministrativo non è invocabile nel caso in cui il privato abbia sollecitato l'amministrazione ad agire mediante l'adozione di un provvedimento di riesame teso alla revoca di un precedente atto ritenuto lesivo ma non ritualmente e tempestivamente impugnato, pena l'elusione dei termini di decadenza. Infatti, affinché sorga l'obbligo di avviare o di concludere un procedimento amministrativo, ai fini dell'esperibilità dell'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a., è necessario che il potere non sia stato ancora esercitato dalla pubblica amministrazione, non essendo coercibile il riesame, in regime di autotutela, di un precedente provvedimento amministrativo non tempestivamente impugnato. In questo caso il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile, per mancanza di una condizione dell'azione, ravvisabile nella possibilità giuridica, ossia nella possibilità che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio trovi tutela all'interno dell'ordinamento sostanziale, non essendo tenuta la pubblica amministrazione ad avviare un procedimento di riesame.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/02/2023, n.69 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Inquinamenti - Rifiuti - Smaltimento - Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti - Illegittimità - In mancanza di istruttoria completa in contraddittorio e di esauriente motivazione sull'imputabilità soggettiva della condotta

È illegittima l'ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti adottata in mancanza di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione - quanto meno fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza - dell'imputabilità soggettiva della condotta, ed in assenza degli

accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/02/2023, n.67 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d'esame - Prova scritta - Quiz a risposta multipla - Presenza di risposte che potrebbero astrattamente considerarsi esatte a seconda della diversa impostazione scientifica prescelta - Non inficiano la correttezza della prova
In sede di prova concorsuale condotta alla stregua dei quiz a risposta multipla, la presenza di risposte che potrebbero astrattamente considerarsi esatte a seconda della diversa impostazione scientifica prescelta non inficiano la correttezza della prova, essendo onere dei candidati quello di sforzarsi di individuare la migliore delle opzioni proposte, scartando quelle che appaiano meno "centrate" o meno precise. Il significato di un quesito va ricercato sia nel suo tenore complessivo, sia in ciascuno dei suoi elementi, incluse le diverse soluzioni proposte, di cui solo una deve presumersi corretta; tale operazione esegetica costituisce legittima parte integrante dell'impegno richiesto per risolvere il quesito stesso, con specifico riferimento alla capacità di valutazione critica del candidato. Ciò, infatti, contribuisce alla selettività della prova, ponendosi quale fattore di maggiore difficoltà che opera per tutti i candidati, i quali sono chiamati ad affrontarlo in condizione di par condicio e utilizzando le conoscenze tecnico/scientifiche proprie del settore culturale di riferimento.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 08/02/2023, n.63 (Pres. Panzironi, Est. Giardino)

Giustizia amministrativa - Giudizio amministrativo - Rito in materia di silenzio - Silenzio su istanza di modifica della destinazione urbanistica dei terreni - Ricorso - Inammissibilità

Il rito del silenzio di cui all'art. 31 del codice del processo amministrativo non è invocabile rispetto ai procedimenti volti all'adozione di atti di pianificazione del territorio stante l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri pianificatori. Ed infatti, la destinazione urbanistica delle diverse aree ai fini della individuazione delle zone del piano regolatore rientra nell'ambito di un potere discrezionale della pubblica amministrazione che sceglie quale tra le possibili destinazioni sia la più idonea a soddisfare un determinato interesse pubblico considerato prevalente rispetto ad altri, sulla base delle considerazioni tecniche e delle diverse necessità urbanistiche di ogni singola area esaminata nel rispetto delle particolari norme che ne regolano la formazione. Le scelte di pianificazione, poiché vertono in ordine all'esercizio di potestà discrezionali proprie dell'amministrazione, non sono di norma avviabili su impulso o istanza di parte, e non sono coercibili in giudizio mediante il rito del silenzio.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 02/02/2023, n.58 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Pubblica amministrazione (p.a.) - Accesso ai documenti amministrativi - Accesso civico - Accesso civico generalizzato - Ammissibilità - Anche se non strumentale alla tutela di un interesse pubblico

L'amministrazione deve vagliare l'istanza di rilascio di copia di documenti e informazioni sia come accesso documentale, che come accesso civico generalizzato se il richiedente non ha chiaramente inteso limitare l'iniziativa a una delle due forme di accesso. Nell'accesso civico generalizzato la finalità è quella di garantire il controllo democratico sull'attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l'interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs n. 33 del 2013 che non contengono argomenti dai quali desumere la necessità che l'istanza sia finalizzata al soddisfacimento di un interesse generale. L'accesso civico generalizzato, pertanto, comprende anche le « informazioni » in possesso dell'amministrazione e non richiede l'allegazione di uno specifico interesse, né delle ragioni giuridiche ad esso sottese.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 31/01/2023, n.50 (Pres. Panzironi, Est. Colagrande)

Giustizia amministrativa - Sospensione dell'atto impugnato e misure cautelari - In genere - Accoglimento della domanda cautelare, con ordine rivolto alla p.a. resistente di riesaminare la questione sottoposta a gravame - Conseguenze - Individuazione

In linea generale, l'accoglimento della domanda cautelare, con ordine rivolto alla parte resistente di riesaminare la questione sottoposta a gravame, ha l'effetto di sollecitare il riesercizio del potere decisionale senza sottoporlo a vincoli diversi dall'enunciazione dei parametri normativi che presiedono alla concreta conformazione della questione dedotta in giudizio. Sul versante processuale, quando l'amministrazione non si limita ad adottare un mero atto confermativo della precedente determinazione, ma reitera la decisione sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti, è onere della parte ricorrente volgere il proprio interesse alla tutela giurisdizionale verso il nuovo provvedimento che ha sostituito quello gravato. In tal caso, l'omessa impugnazione del provvedimento di riesame determina l'improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 17/01/2023, n. 25 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Processo amministrativo - Estinzione del processo - Cessazione della materia del contendere

Nel procedimento avverso il silenzio serbato dall'amministrazione su di un'istanza di parte, nel caso in cui debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere è legittima la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio nel caso in cui la conclusione del procedimento è tardiva ed è intervenuta solo dopo la notifica e il deposito del ricorso.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, 10/01/2023, n. 6 (Pres. Panzironi, Est. Perpetuini)

Atti amministrativi - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Diritto di accesso

In materia di accesso agli atti amministrativi, è ben vera la natura strumentale del diritto di accesso ex art. 22 della L. n. 241 del 1990, in quanto situazione giuridica che: a) ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento di utilità finali; b) è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione ancillare; c) deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale - ad altra situazione giuridicamente tutelata.